

Ravvisata la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale per ulteriori mesi tre al fine di consentire al commissario governativo di procedere al completamento delle suddette attività;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa edificatrice Modena Casa» con sede in Modena, c.f. n. 80018710360, è prorogata per tre mesi.

Art. 2.

L'avv. Adriano Tortora, nato a Milano (c.f. TRTDR-N76C16F20SG), domiciliato in Bologna, via Azzo Gardino n. 8/A è confermato nella carica di commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A01374

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 marzo 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 644).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020 e n. 643 del 1° marzo 2020, recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 dell'1° marzo 2020;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, rep. 1993, recante «Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Dato atto di quanto evidenziato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 circa l'evoluzione della situazione epidemiologica nelle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

Vista la circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 2627 dell'1° marzo 2020, avente a oggetto «Incremento disponibilità posti letto del Servizio sanitario nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19»;



Tenuto conto della necessità di garantire un adeguato coordinamento interregionale per l'attuazione di quanto previsto dalla circolare testè citata;

Preso atto delle funzioni e dei compiti già attribuiti e svolti dalla «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, n. 1993;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 4 marzo 2020;

Sentito il Ministero della salute;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Coordinamento nazionale in materia di disponibilità e utilizzo dei posti letto in relazione all'emergenza COVID-19

1. Con riferimento al contesto emergenziale indicato in premessa, anche in relazione alle competenze e agli interventi del sistema nazionale della protezione civile, al fine di attivare un modello di cooperazione interregionale coordinato a livello nazionale, la «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», già istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, rep. 1993, svolge tutte le funzioni di coordinamento operativo regionale ed interregionale, derivanti dall'emergenza Covid-19, relative alla:

a) acquisizione, per il tramite del referente sanitario regionale, delle richieste di disponibilità di posti letto ed eventuali fabbisogni organizzativi da parte delle regioni particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 e tempestiva allocazione dei pazienti, con la messa a disposizione obbligatoria, da parte delle altre regioni, di posti letto e risorse umane, strumentali e tecnologiche rispondenti alle urgenze e necessità terapeutiche fatta riserva per le regioni che dispongono di un solo presidio ospedaliero sul territorio regionale;

b) contestuale attivazione di tutte le misure di raccordo per l'immediato e sicuro trasporto a bordo di ogni tipo di vettore, ivi compresi l'elicottero sanitario, nonché il trasporto su ala fissa ordinariamente utilizzato per le attività di prelievo e trasporto di organi e tessuti ed equipe.

Art. 2.

Funzionamento e organizzazione

1. La «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», fermo restando quanto previsto dalla direttiva del 24 giugno 2016, rep. 1993, citata in premessa, si avvale dei Referenti sanitari regionali (RSR) per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b). In caso di cessazione dall'incarico dei citati referenti il Presidente della relativa regione provvede immediatamente al conferimento di nuovo incarico.

2. La «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente ordinanza, opera in coordinamento con il Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

Art. 3.

*Regioni a Statuto speciale
e Province autonome di Trento e Bolzano*

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Con riferimento alla messa a disposizione dei posti letto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), le Province autonome di Trento e Bolzano, previa valutazione dell'evolversi della situazione delle persone in sorveglianza, assicurano la disponibilità al trasferimento in struttura individuata dalla Sanità provinciale ovvero, solo se necessario, in ospedale.

2. Per i territori delle Province di Trento e Bolzano, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Le regioni a statuto speciale danno esecuzione alle disposizioni della presente ordinanza nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A01489

